UNIONE POLIZIA LOCALE ITALIANA
Articolo disponibile all'indirizzo: www.unionepolizialocaleitaliana.it/2020-72/

APPROVATA ALLA CAMERA LA LEGGE DI BILANCIO 2021 CHE PASSA ORA AL SENATO CON LE INNOVAZIONI AL CODICE DELLA STRADA.

di Domenico Carola[a] , integrazione di Massimiliano Mancini[b]

ABSTRACT: *Approvata oggi la legge di bilancio 2021 nel testo definitivo alla Camera dei Deputati, il testo passa ora al Senato per essere approvato nei prossimi 3 giorni per entrare in vigore il 1 gennaio 2021. Tra le norme del bilancio della Stato sono state inserite anche disposizioni eterogenee e in particolare importanti modifiche al Codice della Strada.*

KEYWORDS: #codicedellastrada #cds #modifichealcds #leggedibilancio2021 #cameradeideputati #domenicocarola #mimmocarola #EspertiUPLI #UPLI #UnionePoliziaLocaleItaliana

INDICE

La legge di bilancio 2021 1; Le riforme eterogenee 1; Le modifiche al CdS nel dettaglio 2

LA LEGGE DI BILANCIO 2021

E' stata approvata dalla Camera dei Deputati la Legge di Bilancio 2021, una manovra da 40 miliardi con 298 sì, 125 no e 8 astenuti. Domani il testo passerà in Senato per il via libera definitivo entro il 30 dicembre: pochi giorni per evitare l'esercizio provvisorio. Non ci sarà una vera discussione, i senatori non potranno cambiare il testo che di fatto è blindato poiché ogni modifica riporterebbe il provvedimento alla Camera rendendo impossibile l'approvazione entro l'anno per entrare in vigore l'1 gennaio 2021.

LE RIFORME ETEROGENEE

Un'abitudine che si sta ripetendo troppo spesso è quella di inserire norme eterogenee nei testi normativi rendendo quindi frammentaria non solo la singola disposizione normativa e il suo scopo - la legge di bilancio evidentemente dovrebbe assolvere a scopi economici e finanziari- ma anche le disposizioni accidentalmente in esse inserite. Il Codice della Strada è un testo fondamentale del nostro ordinamento giuridico e la formulazione codicistica assolve proprio alla funzione di dare sistemazione organica alla materia, ma la sua riforma frammentaria ed episodica introdotta da norme eterogenee va nella direzione esattamente opposta.

---

[a] *Esperto e coordinatore regionale UPLI. Già comandante dirigente di Polizia Locale, membro della Commissione di riforma del Codice della Strada, redattore de Il Sole 24 Ore.*

[b] *Segretario Generale UPLI, già comandante dirigente di Polizia Locale e Provinciale, DPO/RPD e consulente in enti pubblici e aziende private.*

LE MODIFICHE AL CDS NEL DETTAGLIO

Di seguito le modifiche contenute nella legge di bilancio 2021 in corso di approvazione definitiva al Senato della Repubblica che dovrebbero entrare in vigore dal prossimo 1 gennaio 2021:

All'articolo 9, comma primo, del codice della strada, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «*Per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, l'autorizzazione è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara*».

All'articolo 50, comma 1, del codice della strada, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«*I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h.*».

All'articolo 93,comma quarto del codice della strada, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «*L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è effettuata su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o delle associazioni abilitati indicati dall'articolo 60. In caso di nuova immatricolazione di veicoli che sono già stati precedentemente iscritti al Pubblico registro automobilistico e cancellati d'ufficio o su richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, il richiedente ha facoltà di ottenere le targhe e il libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del Centro elaborazione dati della Motorizzazione civile e riferita a un altro veicolo ancora circolante, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti rispetto a quelli attuali rispondenti allo standard europeo. Tale facoltà è concessa anche retroattivamente per i veicoli che sono stati negli anni reimmatricolati o ritargati, purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti. Il rilascio della targa e del libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, nonché il rilascio di una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo sono soggetti al pagamento di un contributo, il cui importo e i cui criteri e modalità di versamento sono stabiliti con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal contributo di cui al periodo precedente concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica*».